



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

AOOPEMAC - DGPEMAC	
REGISTRO UFFICIALE	
N°	19939
DATA	29.10.2016

A tutti gli Uffici marittimi
LL.SS.

**Per il tramite del Reparto
pesca marittima**

Oggetto: Decreto Direttoriale n°10207 del 17.06.2016 – “Modalità di attuazione del D.M. 06.08.2015 recante Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporaneo obbligatoria di cui al decreto ministeriale del 03 luglio 2015”. – Compilazione allegato 2.

Con riferimento ai numerosi quesiti relativi al provvedimento in oggetto, pervenuti alla scrivente Direzione generale si rappresenta quanto segue.

In via preliminare occorre precisare che l' art.33, comma 3, lett. a) del Reg. (UE) 508/2014, prevede che *“possono beneficiare del sostegno solo i proprietari di pescherecci dell'Unione registrati come in attività e che hanno svolto un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno”*.

Pertanto alla luce della vigente normativa comunitaria, l'armamento del peschereccio, pur costituendo una condizione necessaria, non appare sufficiente a dimostrare l'attività di pesca in mare.

Siffatta verifica, pertanto, dovrà essere effettuata con le modalità che codesti Uffici, istituzionalmente deputati ai controlli, riterranno idonei allo scopo quali ad esempio: documenti di trasporto, log book, tracciati VMS e libretti per il consumo del carburante.

Per quanto concerne, invece, la redazione della sezione relativa alle eventuali infrazioni commesse dall'interessato, sono previsti due appositi campi di compilazione. Nel primo vanno indicate tutte le infrazioni alla disciplina della pesca marittima ed, in particolare, quelle indicate agli articoli 7 e 10 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con eccezione di quelle richiamate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n.404/2011, che devono essere indicate nel secondo apposito campo di compilazione.

4

Inoltre si precisa che, per ciascuna infrazione indicata, occorre specificare la data di avvenuto pagamento (se determinata) o la data dell'ordinanza di ingiunzione/assegnazione punti (se determinata), ovvero occorre specificare l'eventuale fase dell'iter amministrativo in atto (es. presentato ricorso), laddove non ancora concluso.

Fermo restando quanto sopra, laddove l'Autorità marittima deputata alla compilazione dell'allegato 2 in oggetto, fosse a conoscenza della sussistenza di eventuali ulteriori cause di esclusione agli aiuti alle imprese di pesca che effettuano il fermo pesca obbligatorio - quale, ad esempio, la sussistenza di eventuali frodi di cui al paragrafo 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 - dovrà comunque darne comunicazione alla scrivente Direzione generale.

Riccardo Rigillo
Direttore Generale



Il Dirigente
Marco Rossitto

